



IL SINDACO

Prot. 2019/ 649960 del 30/12/2019

Ordinanza n.: 1035

Oggetto: *Misure di prevenzione ed eliminazione dei pericoli, per la tutela della sicurezza urbana e l'incolumità pubblica in occasione dei festeggiamenti per la notte di San Silvestro 2019 e per il Capodanno 2020.*

IL SINDACO

Preso atto che in occasione del Capodanno 2019 è organizzato uno spettacolo pirotecnico visibile dal centro storico di Venezia, nonché un evento musicale dal vivo che si terrà nel centro storico di Mestre, e che entrambi gli eventi attireranno un gran numero di visitatori dai territori limitrofi fin dalle prime ore della sera del 31 dicembre 2019, i quali si aggiungeranno ai residenti ed agli ospiti che soggiornano nel territorio comunale e che tali eventi pubblici si sommeranno ai numerosi eventi conviviali presso esercizi pubblici ed abitazioni private;

Considerato che tali eventi, tenuti in luoghi pubblici, aperti al pubblico o di pubblico passaggio, si svilupperanno in vari siti del territorio comunale e che, quindi, è difficile prevedere esattamente le zone ove vi saranno i maggiori concentramenti di folla o comunque di cittadini sostanti o transitanti nei predetti luoghi pubblici, aperti al pubblico o di pubblico passaggio;

Considerato, altresì, che in occasione dei festeggiamenti di fine anno l'utilizzo di bicchieri e bottiglie di vetro crea particolare pericolo per la pubblica incolumità, in quanto spesso tali bicchieri e bottiglie in vetro vengono frantumati a terra, anche accidentalmente, e non è possibile provvedere all'immediata rimozione dei cocci di vetro da parte degli operatori del gruppo Veritas S.p.A., così che tali cocci finiscono per costituire delle vere e proprie insidie per la pubblica incolumità;

Considerato inoltre che anche le lattine chiuse, le bottiglie in plastica tappate, i termos ed ogni altro tipo di contenitore possono rappresentare un pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica sia in caso di risse o tafferugli, sia in caso di semplice abbandono sul suolo pubblico;

Rilevato che

- la città di Venezia, per la visibilità internazionale, può essere considerata un potenziale obiettivo tenuto conto del particolare momento storico di minaccia terroristica;

- tali eventi tendono come, già realizzatesi in vari Paesi Europei, a colpire zone di massimo concentrazione di persone anche al solo fine di creare fenomeni di paura e psicosi;
- la consapevolezza che tali minacce possono determinare fenomeni di panico nella popolazione, causati da scoppi, botti ed emissioni fumogene o anche semplicemente da atteggiamenti singoli che possono ingenerare paura ed allarme come già avvenuto;
- le eventuali lesioni derivanti dalle situazioni sopra descritte possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro, integri o frantumanti;
- la presenza al suolo di lattine, bottiglie di plastica, thermos ed ogni altro tipo di contenitore può rappresentare un'insidia per lo spostamento delle persone in situazioni emergenziali;

Considerato che, in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi, anche all'aperto, soggetti male intenzionati hanno fatto uso dei così detti "spray al peperoncino" per generare panico tra la folla, originando gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto conseguentemente di vietare alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel territorio comunale, dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2019 alle ore 06.00 del 1° gennaio 2020:

- la vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro, compresi alcolici e super alcolici, o in lattine chiuse o bottiglie di plastica tappate;
- la somministrazione nei plateatici esterni delle medesime bevande, compresi alcolici e super alcolici, in contenitori di vetro,
- l'assunzione, nella pubblica via, di bevande di qualsiasi genere, compresi alcolici e super alcolici, da contenitori di vetro;

Visti gli esiti della Riunione di coordinamento servizi del 09.11.2019, relativa all'evento in oggetto;

Visti gli esiti del tavolo tecnico presso la Questura di Venezia del 23.11.2019 per le misure di ordine, vigilanza e sicurezza da adottare in occasione dei festeggiamenti di fine anno 2019 e Capodanno 2020;

Visti

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", così come convertito dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;
- la circolare 1991/17 del Ministero dell'Interno;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 60 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana;

Visto il vigente Regolamento Comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Dato atto che il presente provvedimento è stato comunicato preventivamente al Prefetto della Provincia di Venezia, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

1. dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2019 alle ore 06.00 del 1° gennaio 2020 è fatto divieto alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel territorio comunale:
 - di vendere bevande da asporto, compresi gli alcolici e i superalcolici, in contenitori di vetro o in lattine chiuse o bottiglie di plastica tappate;
 - di somministrare nei plateatici esterni bevande, compresi gli alcolici e i superalcolici, in contenitori di vetro;
2. è fatto divieto di assumere, nella pubblica via, bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcolici e i superalcolici, in contenitori di vetro;
3. nelle aree interessate dagli spettacoli è fatto divieto di trasportare o detenere sulla pubblica via senza giustificato motivo, contenitori di vetro, lattine, bottiglie di plastica, thermos ed ogni altro tipo di contenitore;
4. nelle aree interessate dagli spettacoli è fatto divieto di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di "Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti e qualsiasi oggetto atto ad offendere.

Per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applica, ex articolo 7 bis, commi 1 e 1 - bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50,00 pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei contenitori vietati.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia nei giorni del 31 dicembre 2019 e 1° gennaio 2020, secondo gli orari indicati al suddetto punto 1) e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg. 15 e pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia un interesse concreto e attuale potrà presentare ricorso, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104, al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa alle associazioni di categoria direttamente interessate.

IL SINDACO
Luigi Brugnaro